



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 93/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37648** del Registro di Segreteria,
ad istanza del Procuratore regionale, nei confronti di:

- **Raffaele ABATESCIANNI (c.f. BTSRFL54M22D643N)**, nato il 22
agosto 1954 a Foggia, ivi residente in Viale Europa n.68, non costituito;

- **Leonilda Carmen CELENTANO (c.f. CLNLLD54A67D643U)**,
nata il 27 gennaio 1954 a Foggia, ivi residente in Via Mario Tizzano n.5,
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Scapato ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Foggia alla P.zza A. Moro, 29;

- **Aldo CIAVARELLA (c.f. CVRLDA52A13D643B)**, nato il 13
gennaio 1952 a Foggia, ivi residente in Via Massimo D'Azeglio n.3, non
costituito;

- **Giuseppe CIOCIOLA (c.f. CCLGPP56L24D643O)**, nato il 24
luglio 1956 a Monte Sant'Angelo (FG), residente a Foggia in Via F.
Marinaccio n.46, non costituito;

- **Filippo DI FRANCO (c.f. DFRFPP55H25D643S)**, nato il 25 giugno



1955 a Foggia, ivi residente in Via Barletta n.16, non costituito;

- **Carmela D'ONOFRIO (c.f. DNFCML55R46D643I)**, nata il 6 ottobre 1955 a Foggia, ivi residente in Via Antonio Russi n.12, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Scapato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla P.zza A. Moro, 29;

- **Alessandra GROSSO (c.f. GRSLSN66H56D643L)**, nata il 16 giugno 1966 a Foggia, ivi residente in Viale Europa n.42, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Agnusdei, con domicilio eletto presso il relativo studio legale in Foggia alla via Napoli n. 6/D;

- **Giancarlo MITOLI (c.f. MTLGCR50A01D643I)**, nato il 1° gennaio 1950 a Foggia, ivi residente in Viale Fortore n.45, scala 36 B, non costituito;

- **Angelo MOSCARIELLO (c.f. MSCNGL51R24F660K)**, nato il 24 ottobre 1951 a Monteverde (AV) e residente a Foggia in Strada del Salice – Posta conca snc, non costituito;

- **Luigia Rita NIGRI (c.f. NGRLRT53E61D643C)**, nata il 21 maggio 1953 a Foggia, ivi residente in Viale Sant'Alfonso Maria De' Liguori n.12, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Scapato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla P.zza A. Moro, 2;9

- **Nicola ORLANDO (c.f. RLNNCL61P07E885S)**, nato il 7 settembre 1961 a Manfredonia (FG), residente a Mattinata (FG) in Corso Matino n.177, non costituito;

- **Matteo PALMIERI (c.f. PLMMTT64M28Z110G)**, nato il 28 agosto 1964 a Villejuif (Francia) e residente a Foggia in Viale Manfredi n.11, non costituito;



- **Raffaele PALUMBO (c.f. PLMRFL51A02D643S)**, nato il 2 gennaio 1951 a Foggia, ivi residente in Corso Benedetto Cairoli 37 n.37, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Agnusdei, con domicilio eletto presso il relativo studio legale in Foggia alla via Napoli n. 6/D;

- **Maria Antonietta RICCI (c.f. RCCMNT52B47D643B)**, nata il 7 febbraio 1952 a Foggia, ivi residente in Via Vincenzo Acquaviva n.97 SC. E, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Antonetti, con domicilio eletto presso il relativo studio legale;

- **Giovanni SIGNORIELLO (c.f. SGNGNN5602D643S)**, nato il 2 agosto 1956 a Foggia, ivi residente in Via Taranto n.70, non costituito;

- **Antonio VIRGILIO (c.f. VRGNTN63H25D643F)**, nato il 25 giugno 1963 a Foggia, ivi residente in Via Francesco Petrarca n.55/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Gabriele Scillitani, con domicilio eletto presso il relativo studio legale in Foggia alla via Rosati 159;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 26 marzo 2025 con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il Pubblico ministero, in persona del Sost. P.G. Daniele Giannini e l'avv. Scillitani per il convenuto Virgilio e, in virtù di delega, per i convenuti Celentano, D'Onofrio, Grosso, Nigri, Palumbo e Ricci;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 luglio 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio i



soggetti in epigrafe, per la condanna in favore del Comune di Foggia al risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine subito dall'Amministrazione in conseguenza di ripetuti episodi di assenteismo.

Riferisce l'Organo requirente di aver ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, con nota dell'11 maggio 2016 trasmessa ai sensi dell'art.129 disp. att. c.p.p., l'informativa inerente al procedimento penale n.696/2016 r.g.n.r. e copia delle richieste di misure cautelari con le relative ordinanze del G.I.P. del Tribunale di Foggia.

In particolare, dall'esame della documentazione acquisita, la Procura regionale ha potuto ricostruire la vicenda nei termini di seguito riassumibili per quanto di interesse per il presente giudizio:

- con comunicazione di notizia di reato (art.640 c.p.) n.103/2-14 di prot. 2015 la Compagnia Carabinieri di Foggia il 14 gennaio 2016 relazionava in merito a episodi di assenteismo a carico di n.30 dipendenti del Comune di Foggia allora in servizio presso gli uffici comunali situati in viale Sant'Alfonso Maria De Liguori;

- con ordinanze del 5 maggio 2016 il G.I.P. del Tribunale di Foggia, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, imponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di n.13 dipendenti del Comune di Foggia (tra cui gli odierni convenuti Raffaele ABATESCIANNI, Aldo CIAVARELLA, Giuseppe CIOCIOLA, Filippo DI FRANCO, Alessandra GROSSO, Giancarlo MITOLI, Luigia Rita NIGRI, Nicola ORLANDO, Matteo PALMIERI, Raffaele PALUMBO, Giovanni SIGNORIELLO, Antonio VIRGILIO), nonché misure personali interdittive nei confronti di altri n.7 dipendenti del Comune di Foggia (tra cui Leonilda



Carmen CELENTANO, Angelo MOSCARIELLO, Maria Antonietta RICCI).

Riferisce l'Organo requirente che dall'indagine effettuata dalla Compagnia Carabinieri di Foggia, avviata a seguito di dichiarazioni verbali di un Consigliere comunale e realizzata anche grazie alla installazione di telecamere, risulta accertato l'assenteismo di numerosi dipendenti del Comune e la complicità di altri (anche non dipendenti comunali o sconosciuti) che sovente timbravano il cartellino degli assenteisti.

In sostanza, vari dipendenti dell'Ente civico nel periodo da febbraio ad aprile 2015 attestavano falsamente la loro presenza in ufficio e/o si allontanavano dall'ufficio senza far rilevare la loro assenza mediante la timbratura dell'apposita scheda magnetica, ovvero attraverso la timbratura del cartellino marcatempo da parte di terzi.

La vicenda ha ricevuto ampio risalto sulla stampa.

Dalle informazioni acquisite dall'Amministrazione comunale, la Procura regionale ha potuto altresì ricostruire gli esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti, tra l'altro, dei seguenti odierni convenuti:

- licenziamento senza preavviso nei confronti Raffaele ABATESCIANNI, Leonilda Carmen CELENTANO, Aldo CIAVARELLA, Giuseppe CIOCIOLA, Filippo DI FRANCO, Carmela D'ONOFRIO, Alessandra GROSSO, Giancarlo MITOLI, Angelo MOSCARIELLO, Luigia Rita NIGRI, Nicola ORLANDO, Matteo PALMIERI, Maria Antonietta RICCI, Giovanni SIGNORIELLO, Antonio VIRGILIO;

- archiviazione nei confronti di Raffaele PALUMBO.



A seguito dell'impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, risultano reintegrati in servizio solo Carmela D'ONOFRIO e Alessandra GROSSO, mentre per Matteo PALMIERI il giudizio si è invece concluso per cessata materia del contendere per intervenuto collocamento in quiescenza.

Con riferimento al procedimento penale, nell'ambito del quale il Comune di Foggia si è costituito parte civile, la Procura regionale dà conto degli aggiornamenti acquisiti tramite la Guardia di Finanza, e in particolare:

- con sentenza n.1659/2016, irrevocabile dal 2 ottobre 2016 il Tribunale di Foggia ha condannato ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) il Mitoli, nei cui confronti la Procura regionale ha provveduto a notificare in data 9 agosto 2021 l'interruzione della prescrizione;

- con sentenza 47/2024 il Tribunale di Foggia, non sussistendo elementi per una pronuncia di maggior favore alla luce delle testimonianze raccolte in dibattimento e degli atti e documenti acquisiti e, quindi, non emergendo dagli atti processuali l'estraneità degli imputati alle contestazioni mosse, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei soggetti rinviati a giudizio (con esclusione del solo Antonio VIRGILIO che ha rinunciato alla prescrizione).

L'Organo requirente riferisce infine in merito alle notizie acquisite dall'Amministrazione comunale relativamente ai pagamenti effettuati da alcuni soggetti coinvolti nella vicenda

Alla luce di tutto quanto sopra riferito, la Procura regionale, nel ritenere la condotta dei dipendenti coinvolti generatrice di danno patrimoniale e all'immagine ex art. 55 del d.lgs. 165/2001, ha provveduto a notificare l'invito a dedurre, sollecitando altresì gli intimati a provvedere al pagamento



di quanto richiesto entro 45 giorni, al fine di evitare il deposito dell'atto di citazione.

Nelle more della presentazione delle deduzioni, il Comune di Foggia ha comunicato l'avvenuto integrale pagamento del dovuto da parte di alcuni dipendenti, la cui posizione è stata quindi stralciata.

Per contro, non ritenendo le deduzioni presentate dagli altri dipendenti sufficienti a superare gli addebiti, la Procura regionale ha provveduto a depositare e notificare l'atto di citazione in esame, quantificando la pretesa, tenendo conto di quanto già corrisposto da parte di alcuni dipendenti a titolo di danno patrimoniale, nei seguenti termini:

- **Raffaele ABATESCIANNI** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine di € 4.114,00;

- **Leonilda Carmen CELENTANO** a titolo di danno all'immagine di € 844,88;

- **Aldo CIAVARELLA** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine di € 1.023,92;

- **Giuseppe CIOCIOLA** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine di € 2.914,44;

- **Filippo DI FRANCO** a titolo di danno all'immagine di € 1.847,62;

- **Carmela D'ONOFRIO** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine di € 710,22;

- **Alessandra GROSSO** a titolo di danno all'immagine di € 1.806,06;

- **Giancarlo MITOLI** a titolo di danno all'immagine di € 857,47;

- **Angelo MOSCARIELLO** a titolo di danno all'immagine di € 658,23;

- **Luigia Rita NIGRI** a titolo di danno all'immagine di € 670,84;



- **Nicola ORLANDO** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine di €
1.133,24;

- **Matteo PALMIERI** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine di €
1.490,52;

- **Raffaele PALUMBO** a titolo di danno all'immagine di € **4.403,32;**

- **Maria Antonietta RICCI** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine
di € **1.200,36;**

- **Giovanni SIGNORIELLO** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine
di € **1.418,48;**

- **Antonio VIRGILIO** a titolo di danno patrimoniale e all'immagine di €
1.526,85.

A seguito della notifica dell'atto di citazione, alcuni convenuti hanno fatto
pervenire l'attestazione dell'avvenuto pagamento in favore del Comune.

Si sono poi costituiti i seguenti convenuti, formulando le seguenti
osservazioni e/o eccezioni:

- le convenute **Celentano, Nigri, D'Onofrio**, con un'unica memoria,
hanno segnalato di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto (la
Celentano tramite un primo bonifico eseguito insieme con il marito non
tenuto ad alcun risarcimento in quanto Dirigente), evidenziando come il
Comune non abbia provveduto a notificare la Procura regionale;

- la convenuta **Grosso** e il convenuto **Palumbo**, con memorie di
identico contenuto, nel contestare gli addebiti e nell'eccepire la prescrizione,
hanno segnalato di aver provveduto *pro bono pacis* al pagamento in favore
del Comune a titolo di danno patrimoniale di una somma superiore a quanto
richiesto;



- la convenuta **Ricci** ha segnalato di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto come preannunciato nelle deduzioni presentate dopo la notifica dell'invito a dedurre;

- il convenuto **Virgilio** ha negato ogni addebito, segnalando di aver rinunciato alla prescrizione in sede penale, avendo interesse a far valere l'assenza di responsabilità; a tal fine il convenuto ha riferito di essere stato lasciato senza tavolo e sedia nonché senza alcun compito da svolgere dopo il trasferimento al settore Annona, con conseguente responsabilità degli organi apicali del Comune; il Virgilio inoltre ha eccepito la nullità della citazione, essendosi la Procura limitata ad un mero rinvio agli atti del procedimento penale; in via istruttoria infine il convenuto ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale con riferimento ai capitoli di prova meglio dettagliati nella memoria difensiva.

Con ordinanza n.81/2024, il Collegio ha ordinato alla Procura regionale di depositare la seguente documentazione:

- una relazione ricognitiva aggiornata e documentata da parte dell'Amministrazione comunale di Foggia sullo stato dei pagamenti effettuati dai convenuti;

- gli allegati alla Relazione della Legione Carabinieri, Compagnia di Foggia, Nr. 103/2-14 prot. 2015 del 14 gennaio 2016;

Eseguito l'incombente mediante il deposito della documentazione richiesta, all'udienza del 26 marzo 2025 il Pubblico Ministero, nel chiedere la declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti che risultano aver effettuato il



pagamento integrale ed ha insistito per l'accoglimento della domanda nei confronti dei dipendenti che non hanno effettuato alcun pagamento nonché, al netto di quanto già incassato dal Comune, di quelli che hanno provveduto solo in parte al versamento di quanto richiesto.

Il difensore dei convenuti si è riportato alle conclusioni di cui agli scritti difensivi, insistendo, quanto alla posizione del Virgilio, alle richieste istruttorie formulate nella memoria di costituzione.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla domanda risarcitoria presentata dalla Procura regionale nei confronti di n.16 dipendenti del Comune di Foggia per il ristoro del danno patrimoniale e/o all'immagine subito dall'Ente civico, in conseguenza di ripetuti episodi di assenteismo.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia ex art. 93 c.g.c. dei seguenti convenuti, cui l'atto di citazione e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati tramite l'UNEP:

- **Raffaele ABATESCIANNI**, a mani proprie in data 22 luglio 2024;
- **Aldo CIAVARELLA**, a mani proprie in data 17 luglio 2024;
- **Giuseppe CIOCIOLA**, mediante affissione ex art. 140 c.p.c., il cui avviso è stato ricevuto in data 24 luglio 2024;
- **Filippo DI FRANCO**, a mani proprie in data 16 luglio 2024;
- **Giancarlo MITOLI**, a mani proprie in data 16 luglio 2024;
- **Angelo MOSCARIELLO**, mediante affissione ex art. 140 c.p.c., il cui avviso è stato ricevuto in data 8 agosto 2024;



- **Nicola ORLANDO**, a mani della moglie in data 17 luglio 2024;

- **Matteo PALMIERI**, a mani proprie in data 22 luglio 2024;

- **Giovanni SIGNORIELLO**, a mani proprie in data 16 luglio 2024.

3. A questo punto, il Collegio deve farsi carico di esaminare la posizione dei convenuti per i quali risulta fornita la prova, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ente civico e di quanto attestato in aula dal Pubblico Ministero, dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo oggetto dell'atto di citazione.

Ed in particolare:

- **il convenuto Mitoli**, a fronte della richiesta risarcitoria a titolo di danno all'immagine per l'importo di € 857,47, risulta aver effettuato un pagamento del medesimo importo incassato con Reversale n.4378 del 28.05.2024;

- **il convenuto Ciociola**, a fronte di una richiesta risarcitoria per danno patrimoniale e all'immagine per complessivi € 2.914,44, risulta aver effettuato un pagamento del medesimo importo incassato con Reversale n.6752 del 03.09.2024;

- **il convenuto Moscariello**, a fronte di una richiesta risarcitoria per un danno all'immagine di € 658,23, risulta aver effettuato un pagamento del medesimo importo incassato con Reversale n. 6418 del 20.08.2024;

- **la convenuta Ricci**, a fronte di una richiesta risarcitoria per danno patrimoniale e all'immagine per complessivi € 1.200,36, risulta aver effettuato due pagamenti di € 600,18 (totale € 1.200,36) incassati con Reversali n. 8873 e n. 8979 del 14.11.2024;

- **il convenuto Signoriello**, a fronte di una richiesta risarcitoria per



danno erariale e all'immagine per complessivi € 1.418,48, risulta aver effettuato due pagamenti incassati con Reversale n. 14054 del 31.12.2023 per € 1.265,15 e con Reversale n. 6498 del 22.08.2024 per € 153,33 (totale € 1.418,48).

3.a Con riferimento alla convenuta D'Onofrio, la Procura regionale ha contestato un danno patrimoniale e all'immagine per l'importo complessivo di € 710,22.

Tuttavia, dall'esame del prospetto depositato in giudizio dall'Organo requirente, relativo alle ore sottratte al lavoro e al calcolo del danno patrimoniale, risulta indicato un danno pari ad € 236,74, cui andrebbe aggiunta la richiesta risarcitoria per danno all'immagine, pari al danno patrimoniale, per un totale dunque di € 473,48.

L'importo indicato dalla Procura appare dunque frutto di un errore materiale, come confermato dal fatto che in sede di udienza il Pubblico Ministero ha dato atto della sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Ed infatti, la convenuta, come attestato dal Comune, risulta aver effettuato un pagamento incassato con Reversale n.4062 del 14.05.2024 per l'importo di € 473,48.

3.b Con riferimento alla convenuta Celentano, osserva il Collegio che alla stessa era stato contestato da parte dell'Amministrazione, tenuto conto delle ore di assenza ingiustificata, un danno patrimoniale di € 844,88.

Dall'analisi della documentazione in atti emerge che in data 8 giugno 2016 risulta un pagamento di € 1.500,00 in favore del Comune con causale riferita alla richiesta risarcitoria per "danno patrimoniale e non" nei confronti della



Celentano e del marito Stanchi Antonio, effettuato da conto intestato a quest'ultimo, anch'egli inizialmente coinvolto nell'indagine e la cui posizione è stata poi stralciata essendo lo stesso Dirigente.

Con l'atto di citazione in esame, tenuto conto del pagamento medio tempore intervenuto di € 1.500,00 e imputato dalla Procura regionale alla sola parte patrimoniale, è stato contestato alla Celentano il solo danno all'immagine per € 844,88.

La convenuta risulta poi aver effettuato un ulteriore pagamento di € 189,76 incassato con Reversale n.4064 del 14.05.2024, nella convinzione di aver così integralmente risarcito il danno mediante integrale imputazione del precedente pagamento effettuato di € 1.500,00.

A parere dell'Organo requirente, come peraltro confermato in aula dal Pubblico Ministero, il pagamento di € 1.500,00 non potrebbe essere invocato, in maniera integrale, a scomputo della pretesa avanzata nei confronti della Celentano.

Al riguardo, reputa il Collegio, contrariamente a quanto affermato dalla Procura regionale, di poter condividere quanto prospettato dalla convenuta, in quanto, come detto, il pagamento, seppur inizialmente effettuato con riferimento ad entrambe le posizioni debitorie, ben potrebbe, per evidenti ragioni di immediata definizione delle posizioni di dare/avere, essere imputato, una volta stralciata la posizione dello Stanchi, a scomputo della pretesa complessivamente avanzata nei confronti della moglie.

3.c Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto integrale ristoro del Comune di Foggia, con riferimento ai



seguenti convenuti:

- Leonilda Carmen CELENTANO;
- Giuseppe CIOCIOLA
- Carmela D'ONOFRIO;
- Giancarlo MITOLI;
- Angelo MOSCARIELLO;
- Maria Antonietta RICCI;
- Giovanni SIGNORIELLO.

4. Passando quindi all'esame della posizione dei convenuti che non hanno provveduto ad alcun pagamento (Virgilio, Orlando, Ciavarella), nonché di coloro che hanno effettuato solo pagamenti parziali (Abatescianni, Di Franco, Grosso, Nigri, Palmieri, Palumbo), il Collegio deve farsi carico di esaminare preliminarmente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto Virgilio sul presupposto che la domanda della Procura si sarebbe limitata ad un mero richiamo alle risultanze del procedimento penale.

Al riguardo, osserva il Collegio che l'atto di citazione può essere caducato, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Corte conti, Sez. II App., n. 760/2016, Sezione I App., nn. 259/2016, 117/2017 e 361/2018), solamente quando sia assolutamente impossibile l'identificazione del *petitum* e della *causa petendi* del giudizio, con conseguente negativo riflesso sulla difesa della controparte.

Le ipotesi di incertezza e indeterminatezza della domanda, dunque, sono causa di nullità della citazione solo quando, per gravi carenze ovvero imprecisioni dell'atto, il convenuto non sia posto in grado di conoscere gli



esatti termini della domanda giudiziale e non possa, quindi, validamente resistere alle pretese attoree.

È stato altresì condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e della stessa Corte di cassazione il principio per cui la valutazione in ordine alla indeterminatezza degli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, va condotta, caso per caso, tenendo conto dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di evocazione in giudizio e nei documenti ad esso allegati (cfr.: Sez. III centr. App., sent. n. 423/2021; Sez. I centr. App., sent. n. 342/2020; Sez. II centr. App., sent. n. 178/2019; Sez. giur. Toscana, sent. n. 134/2021 e n. 216/2019; nonché: Cass. civ. Sez. II, sent. n. 1681/2015; Cass. SS.UU., sent. n. 8077/2012; Cass. civ. Sez. I, sent. n. 17023/2003).

In altri termini, la domanda giudiziale deve risultare dall'atto introduttivo ma i documenti allegati ben possono contribuire a definire con precisione e dettaglio gli aspetti delineati in essa.

Così *“ai fini di una valida instaurazione del contraddittorio nel giudizio di responsabilità, è sufficiente che la domanda giudiziale contenga, sia pure per indiretto riferimento, da un lato gli elementi per l'individuazione dei fatti che siano assunti come lesivi per l'erario e, dall'altro, la richiesta risarcitoria di pagamento della somma relativa al danno causato”* (Sez. III centr. App., sent. n. 19/2019).

Nel caso di specie, reputa il Collegio che siano sufficientemente individuati il *petitum* e la *causa petendi* della domanda attorea, mediante il riferimento alle condotte di assenteismo emerse nell'ambito del procedimento penale, con ampio richiamo *per relationem* agli esiti delle indagini svolte dall'Arma



dei Carabinieri, come compendiate nella Comunicazione della notizia di reato.

Va peraltro evidenziato come lo stesso Virgilio abbia espressamente preso posizione sugli addebiti, dando evidenza di aver ben compreso l'oggetto della pretesa risarcitoria.

L'eccezione va dunque respinta.

5. Va a questo punto esaminata, sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione, sollevata seppur genericamente, dai convenuti Grosso e Palumbo.

Al riguardo, va precisato che l'eccezione non può che riguardare la pretesa risarcitoria a titolo di danno all'immagine, in quanto sia la Grosso che il Palumbo, in pendenza del procedimento penale, hanno provveduto spontaneamente al pagamento del danno patrimoniale.

Ciò posto, va rammentato che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 20/94, *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Nel caso di specie, le condotte generatrici di danno, consistente nell'erogazione di retribuzione in assenza di prestazione, si sono realizzate nel periodo da febbraio ad aprile 2015.

Dall'esame della documentazione acquisita all'esito delle indagini espletate dall'Arma dei Carabinieri, appare evidente come il comportamento addebitato ai convenuti, consistente nella falsa attestazione della presenza in servizio (ad esempio mediante la timbratura da parte di colleghi o terzi) ovvero nell'allontanamento non giustificato dal posto di lavoro, si sia



caratterizzato dall'intento di occultare all'esterno la propria assenza dal servizio.

Ed infatti, proprio al fine di accertare tali comportamenti, la Polizia Giudiziaria ha dovuto procedere alla installazione di telecamere e a servizi di OCP (osservazione, controllo e pedinamento).

Reputa dunque il Collegio che si verta in un'ipotesi incontrovertibile di occultamento doloso.

Quanto al disvelamento dell'attività illecita, ai fini del calcolo dell'*exordium praescriptionis*, deve ritenersi tale momento risalente al più presto all'informativa ex art. 129 disp. Att. c.p.p. fornita dalla Procura della Repubblica di Foggia alla Procura regionale in data 11 maggio 2016.

Quanto agli atti interruttivi, dall'esame della documentazione in atti, risulta che il Comune di Foggia si sia costituito parte civile, nell'ambito del procedimento penale, nell'udienza del 19 ottobre 2016 ai fini di ottenere il ristoro dei danni subiti, anche di natura non patrimoniale per il *vulnus* all'immagine dell'Ente civico.

Al riguardo, va evidenziato che l'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata nel processo penale deve ritenersi avente carattere permanente per tutta la durata del processo penale.

In altri termini, come unanimemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la costituzione di parte civile nel processo penale interrompe il decorso del termine prescrizione per la contestazione del danno erariale e impedisce che cominci a decorrere un nuovo termine fino alla conclusione del giudizio penale (ex multis, Sez. I App., sent. n. 277/2023; Sez. II App., sent. n. 367/2022).



Nel caso di specie, con riferimento ai convenuti che hanno eccepito la prescrizione, il procedimento penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarativa dell'intervenuta prescrizione, pubblicata in data 2 febbraio 2024, data dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione erariale interrotto dalla costituzione di parte civile.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, l'iniziativa della Procura regionale nei confronti dei convenuti Grosso e Palumbo con riferimento alla domanda risarcitoria per danno all'immagine deve ritenersi tempestiva.

6. Passando al merito, la richiesta risarcitoria all'esame del Collegio si inquadra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 55 - *quinquies* del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego, di seguito anche TUPI) il quale prevede, al comma 2, che nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, il lavoratore, ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine patito dall'Amministrazione.

Trattasi di un'ipotesi di responsabilità amministrativa tipica introdotta dal Legislatore con il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, per far fronte ai fenomeni sempre più diffusi di assenteismo, condotta ritenuta particolarmente riprovevole.

7 Nel caso di specie, reputa il Collegio che sia ampiamente dimostrato come i convenuti si siano resi responsabili di condotte, nell'arco di tempo febbraio-aprile 2015, volte ad attestare in maniera fraudolenta la propria



presenza in ufficio.

In particolare, l'Organo requirente ha fondato la richiesta risarcitoria, facendo espresso richiamo agli esiti delle indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri e che hanno portato all'adozione di misure cautelari nei confronti dei dipendenti coinvolti e al rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento penale, poi concluso, ad eccezione del convenuto Virgilio, con la declaratoria di intervenuta prescrizione.

A tale riguardo, il Collegio, stante la piena autonomia tra i due giudizi, ritiene di aderire all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “... *la sentenza di prescrizione intervenuta nel parallelo processo penale ... non riveste alcuna efficacia vincolante nel giudizio per danno erariale, potendo il giudice contabile procedere ad una autonoma rivalutazione dei fatti oggetto di tale tipo di pronuncia, in funzione della formazione del suo libero convincimento.*” (cfr. sentenza, Sezione II Centrale n. 29/2023).

Nella fattispecie in esame, il materiale probatorio versato in atti è più che sufficiente per attestare in maniera inequivocabile la responsabilità dei convenuti per le ipotesi di assenteismo contestate.

Ed infatti, esaminata la complessiva documentazione depositata dall'Organo requirente e acquisita a seguito di istruttoria, cui si rimanda per evidenti ragioni di sintesi (art. 17 disp. att. C.g.c.), il Collegio reputa come sia stata fornita piena prova delle condotte illecite, mediante la esaustiva ricostruzione dell'esito delle indagini, compendiate nella Comunicazione di notizia di reato, corredata da ampia riproduzione delle immagini estrapolate dalle riprese video effettuate dai militari dell'Arma nel periodo in esame



(cfr. cartelle con immagini estrapolate nelle riprese video in allegato alla Comunicazione di reato, come riassunte nei “brogliacci” redatti dagli operanti), nonché dalle annotazioni di servizio delle operazioni di Osservazione, Controllo e Pedinamento (c.d. O.C.P.).

In particolare, dall’esame delle immagini, risulta ampiamente dimostrato come i convenuti si allontanassero spesso dal luogo di lavoro, anche per diverse ore, senza l’autorizzazione del Dirigente di riferimento, per effettuare attività diversificate, tutte estranee allo svolgimento di compiti di servizio (si veda in alcuni casi dipendenti allontanatisi per effettuare la spesa).

Inoltre, risulta provato come in alcuni casi, venivano utilizzati, anche con l’ausilio di terzi, più tesserini, così attestando la presenza in ufficio di colleghi di lavoro in realtà assenti.

In particolare, prendendo in esame la posizione dei convenuti costituiti che hanno fra l’altro contestato la sussistenza della prova, le indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri, come compendiate nella copiosa documentazione agli atti, hanno consentito di appurare che:

- la convenuta **Grosso** ha eseguito n.26 timbrature per conto di altri e ha beneficiato di n.83 timbrature (cfr. fotogrammi relativi a timbrature multiple), assentandosi senza autorizzazione dal luogo di lavoro per un totale di n.101 ore e 49 minuti, anche per effettuare la spesa (si veda fotogramma del 26 marzo 2015 alle ore 18.05), e spesso allontanandosi dall’ufficio per poi rientrarvi vestita in modo diverso (si vedano fotogrammi delle giornate del 5 marzo 2015, 3, 8, 10, 21 e 23 aprile 2015) e utilizzando sovente, al fine di simulare la timbratura, verosimilmente una tessera



sanitaria (si vedano fotogrammi delle timbrature dei giorni 11, 12, 13, 17 e 24 marzo 2015); la convenuta inoltre è stata oggetto di servizi di O.C.P., all'esito dei quali è stato accertato l'allontanamento non autorizzato e successivo rientro anche mediante l'utilizzo dell'autovettura (si vedano fotogrammi dell'8 aprile 2015);

- la convenuta **Nigri** ha eseguito n.115 timbrature per conto di altri e ha beneficiato di n.64 timbrature anche da parte di persone sconosciute (cfr. fotogrammi relativi a timbrature multiple), assentandosi senza autorizzazione dal luogo di lavoro per un totale di 43 ore e 20 minuti, rientrando spesso con buste in mano (si vedano fotogrammi del 9, 26 marzo e del 14 e 15 aprile 2015) e in compagnia della figlia (si vedano fotogrammi del 20 e del 23 aprile 2015);

- il convenuto **Palumbo** ha beneficiato di n.92 timbrature da parte di altri (cfr. fotogrammi relativi a timbrature multiple), assentandosi senza autorizzazione dal luogo di lavoro per un totale di 141 ore e 44 minuti, in particolare nelle occasioni di rientro pomeridiano, durante il quale è risultato in ufficio, nel periodo di monitoraggio, soltanto una volta, e utilizzando, al fine di simulare l'utilizzo del badge, verosimilmente una tessera sanitaria (si veda fotogramma del 20 marzo 2015, ore 11.16);

- il convenuto **Virgilio**, che non ha negato di essersi allontanato dalla sede di lavoro, limitandosi ad eccepire la condotta discriminatoria del datore di lavoro e invocando l'autorizzazione a timbrare il cartellino presso diversa sede, ha effettuato n.2 timbrature per conto di altri e ha beneficiato di n.21 timbrature (cfr. fotogrammi relativi a timbrature multiple), accumulando 89 ore e 38 minuti di assenza senza autorizzazione; il convenuto inoltre, come



dallo stesso riferito, risulta aver effettuato la timbratura presso la sede della 3^a Circ. sita in Piazza Giovanni XXIII, nei pressi della propria abitazione, così “guadagnando” il tempo necessario per raggiungere la sede di lavoro, senza tuttavia, come si avrà di illustrare in seguito, fornire alcuna prova documentale della sussistenza di un’ autorizzazione in tal senso.

Infine, a conferma della sussistenza delle condotte illecite contestate, va evidenziato che alcuni dipendenti, ad eccezione di tre, hanno provveduto, in alcuni casi solo parzialmente, alla restituzione all’ Amministrazione quanto meno del danno di natura patrimoniale, corrispondente all’ importo delle ore non lavorate, circostanza questa che attesta, fatti salvi i pagamenti effettuati espressamente *pro bono pacis*, come i dipendenti abbiano sostanzialmente riconosciuto gli addebiti.

8. Quanto all’ elemento psicologico, reputa il Collegio che non vi possano essere dubbi sul carattere doloso delle condotte illecite poste in essere dai convenuti, i quali, ben consapevoli dell’ impossibilità di allontanarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione, hanno ripetutamente violato gli obblighi di servizio, prestandosi peraltro, in alcuna occasioni, ad attestare o a farsi attestare, anche da terzi, la propria presenza, così lucrando sulla retribuzione corrisposta in assenza di retribuzione e determinando un corrispondente *vulnus* alle casse dell’ Ente civico.

9. Va dunque affermata la responsabilità dei convenuti, che non hanno effettuato alcun pagamento e che hanno effettuato versamenti parziali, per le seguenti ore non lavorate (cfr. tabella in atti):

- Ciavarella: ore 31,17
- Orlando, ore 40,52



- Viriglio, ore 89,38
- Abatescianni, ore 119,54
- Di Franco, ore 117,44
- Grosso, ore 101,49
- Nigri, ore 43,30
- Palmieri, ore 43,45
- Palumbo, ore 141,44

10. Del tutto privo di fondamento, ai fini dell'esonero alla responsabilità, appare il richiamo operato dalla convenuta Grosso alla sentenza del Tribunale del Lavoro che ha annullato il licenziamento disposto dal Comune di Foggia a valle del procedimento disciplinare.

Ed infatti dalla lettura della predetta decisione, emerge che l'annullamento del provvedimento disciplinare è stato disposto per un vizio nella composizione del Collegio di disciplina e non certo per la insussistenza delle condotte illecite contestate.

11. Parimenti infondate appaiono le argomentazioni difensive svolte dal convenuto Viriglio, il quale, si rammenta, è l'unico ad aver rinunciato alla prescrizione in sede penale.

A parere del Viriglio, nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata in quanto lo stesso sarebbe stato lasciato sostanzialmente senza lavoro dopo il suo trasferimento presso l'ufficio Annona, circostanza che potrebbe essere confermata dai testimoni citati.

Al riguardo, osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Procura regionale, l'assunto del convenuto, quand'anche fosse confermato dai testi, giammai potrebbe escludere la responsabilità del Viriglio per le



condotte illecite contestate, potendo al più essere oggetto di un'azione nei confronti dell'Amministrazione per gli eventuali danni subiti per l'asserito pregiudizio alla professionalità.

Va dunque esclusa la rilevanza della prova per testi con riferimento alle lettere B, C e D, in quanto trattasi appunto di circostanze, l'asserito mobbing, del tutto estranee al presente giudizio.

Né tanto meno la circostanza che il convenuto fosse stato lasciato senza lavoro potrebbe in alcun modo costituire motivo di giustificazione per l'allontanamento senza autorizzazione dalla sede di servizio, quand'anche lo stesso abbandono del posto di lavoro, come segnalato nel capitolo della prova testi alla lettera E, si fosse reso necessario per conferire con il Segretario comunale o l'assessore al personale.

Infine, del tutto inammissibile appare la prova per testi di cui al capitolo lettera A, relativa alla circostanza che il meccanismo di timbratura avrebbe impedito per un mese di registrare l'ingresso presso la nuova sede di lavoro, con conseguente necessità di timbrare il cartellino presso la precedente sede, ovvero l'Ufficio Anagrafe.

Al riguardo, in primo luogo va evidenziato come il capitolo di prova appaia alquanto generico, non essendo stati forniti elementi dettagliati in merito al periodo di tempo nel quale avrebbe operato tale meccanismo di funzionamento dell'attestazione della presenza.

Ad ogni buon fine, reputa il Collegio che la prova testimoniale sulla circostanza invocata giammai potrebbe sopperire alla mancanza di prova documentale, che sarebbe stato onere del Virgilio produrre, in merito all'autorizzazione alla timbratura presso altra sede di servizio.



12. Con riferimento al danno all'immagine, pacificamente risarcibile nei casi di assenteismo a prescindere dall'esistenza di una condanna in sede penale per gli stessi fatti (ex plurimis, Sez. I Appello, 14 novembre 2023, n.446), il Collegio, tenuto conto dell'eco mediatica della vicenda, del numero di dipendenti coinvolti e della reiterazione della condotta illecita, ritiene di condividere il criterio di quantificazione utilizzato dalla Procura regionale in via equitativa in base agli articoli 1226 e 2056 c.c. e individuato nella stessa misura del danno patrimoniale.

13. Acclarata la responsabilità dei convenuti per le condotte illecite addebitate, va dunque disposta la condanna integrale al risarcimento a titolo del danno patrimoniale e all'immagine patito dal Comune di Foggia nei confronti dei seguenti convenuti che non hanno effettuato alcun pagamento:

- Ciavarella: € 1.023,92;
- Orlando € 1.133,24;
- Viriglio € 3.053,70.

13.a Quanto al Palumbo, che ha eccepito l'incertezza sul quantum della pretesa risarcitoria, va preliminarmente segnalato che dall'esame della documentazione in atti emerge che:

- in data 7 settembre 2016 il convenuto effettuava, in via cautelativa, un pagamento per l'importo di € 4.060,17 incassato con Reversale n. 9093 a titolo di ristoro del danno patrimoniale;
- con nota del 7 dicembre 2023, il Comune invitava il Palumbo a provvedere al pagamento a titolo di danno patrimoniale dell'importo di € 3.530,58, sulla scorta della quantificazione effettuata nell'ambito del procedimento penale (ore di assenza 141,44 * costo orario € 24,91);



- il Palumbo riscontrava la richiesta, precisando di aver già effettuato nel 2016 un pagamento in misura superiore a quanto richiesto.

A questo punto, la Procura regionale, nel ritenere soddisfatta la pretesa risarcitoria a titolo di danno patrimoniale, ha contestato al Palumbo il solo danno all'immagine per l'importo di € 4.403,32, quantificato tenendo conto dei dati indicati nel prospetto fornito dallo stesso Comune, in cui il costo orario è stato rideterminato nell'importo di € 31,07.

Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere la quantificazione operata dall'Organo requirente, in quanto il maggior costo orario, pari ad € 31,07, indicato nel citato prospetto, tiene correttamente conto dell'importo di € 10.140,00 percepito dal convenuto a titolo di Pozione Organizzativa.

Ciò posto, considerato che il convenuto non risulta aver effettuato ulteriori pagamenti, la richiesta risarcitoria, a titolo di danno all'immagine, va dunque integralmente accolta con conseguente condanna del Palumbo al risarcimento di € **4.403,32**.

13.b Quanto ai seguenti convenuti, va innanzitutto disposta la condanna, nei seguenti importi, nei confronti di coloro che hanno effettuato pagamenti solo parziali a seguito della notifica dell'invito a dedurre:

- Abatescianni: € **2.191,88** (*petitum* € 4.114,00 - € 1.922,12 come da Reversale d'incasso n.4699 del 07.06.2024);

- Palmieri: € **1.390,52** (*petitum* € 1.490,52 - € 100,00, come da Reversale d'incasso n. 9983 del 16.12.2024);

13.c Con riferimento agli altri convenuti, per evidenti ragioni di immediata definizione del dare/avere, occorre tener conto dei pagamenti effettuati spontaneamente anche prima dell'avvio dell'azione erariale, ivi compresi,



contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura regionale, gli importi corrisposti in maniera esorbitante rispetto alla pretesa in allora avanzata dal Comune a titolo meramente patrimoniale.

E in particolare:

- **Di Franco:** a fronte di un danno patrimoniale contestato dall'Amministrazione di € 1.847,62, risulta un pagamento incassato con Reversale n.9095 del 07.09.2016 di € 2.700,42; la Procura regionale ha poi contestato il solo danno all'immagine, pari ad € 1.847,62, non tenendo conto del surplus del pagamento già effettuato; infine, con Reversale n.9881 del 12.12.2024, a seguito della notifica dell'atto di citazione, risulta incassata la ulteriore somma di € 852,80; conseguentemente il convenuto va condannato al pagamento della somma residua pari ad € € **142,02** [(1.847,62 x 2) - 2.700,42 - 852,80)];

- **Grosso:** a fronte di un danno patrimoniale contestato dall'Amministrazione di € 1.806,06, risulta un pagamento incassato con Reversale n.9094 del 07.09.2016 per € 2.475,29; la Procura regionale ha poi contestato il solo danno all'immagine, pari ad € 1.806,06, non tenendo conto del surplus del pagamento già effettuato; conseguentemente il convenuto va condannato al pagamento della somma residua pari ad € **1.136,83** [(1.806,06 x 2) - 2.475,29];

- **Nigri:** a fronte di un danno patrimoniale contestato dall'Amministrazione di € 670,84, risulta un pagamento incassato con Reversali n.9098 e n.9099 del 07.09.2016 per € 1.281,11; la Procura regionale ha poi contestato il solo danno all'immagine, pari ad € 670,84, non tenendo conto del surplus del pagamento già effettuato; infine con



Reversale n. 4382 del 28.05.2024, è stato incassato l'ulteriore importo di € 51,00; conseguentemente il convenuto va condannato al pagamento della somma residua pari ad € 9,57 $[(670,84 \times 2) - 1.281,11 - 51,00]$.

14. Alle somme dovute in favore del Comune andranno aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti effettuati per le ore non lavorate sino alla data di deposito della presente sentenza e interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine.

Vanno altresì condannati al pagamento delle spese, stante la soccombenza virtuale, i convenuti che hanno effettuato il pagamento integrale della pretesa in data successiva al deposito dell'atto di citazione, ovvero Ciociola, Moscariello, Ricci e Signoriello.

Quanto ai convenuti Mitoli, Celentano e D'Onofrio, va evidenziato che i pagamenti a saldo della pretesa erariale sono avvenuti dopo la notifica dell'invito a dedurre e prima del deposito dell'atto di citazione, senza che tuttavia i convenuti abbiano provveduto a darne comunicazione all'Organo requirente.

Con riferimento a tali convenuti, pertanto, va esclusa la condanna al pagamento delle spese, non sussistendo la soccombenza virtuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37648:

a) **dichiara** ex art. 93 c.g.c. la contumacia dei convenuti:



- Raffaele ABATESCIANNI;

- Aldo CIAVARELLA;

- Giuseppe CIOCIOLA;

- Filippo DI FRANCO;

- Giancarlo MITOLI;

- Angelo MOSCARIELLO;

- Nicola ORLANDO;

- Matteo PALMIERI;

- Giovanni SIGNORIELLO;

b) **dichiara** la cessazione della materia del contendere con riferimento ai seguenti convenuti:

- Leonilda Carmen CELENTANO;

- Giuseppe CIOCIOLA;

- Carmela D'ONOFRIO;

- Giancarlo MITOLI;

- Angelo MOSCARIELLO;

- Maria Antonietta RICCI;

- Giovanni SIGNORIELLO;

c) **condanna** i seguenti convenuti al pagamento in favore del Comune di Foggia dei seguenti importi oltre accessori:

- Raffaele ABATESCIANNI: € 2.191,88;

- Aldo CIAVARELLA: € 1.023,92;

- Filippo DI FRANCO: € 142,02;

- Alessandra GROSSO: € 1.136,83;

- Luigia Rita NIGRI: € 9,57;



- Nicola ORLANDO: € 1.133,24;
- Matteo PALMIERI: € 1.390,52;
- Raffaele PALUMBO: € 4.403,32;
- Antonio VIRGILIO: € 3.053,70.

Condanna i convenuti – ad eccezione dei convenuti Mitoli, Celentano e D’Onofrio - al pagamento, in via solidale, delle spese di giudizio quali liquidate dalla segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2025.

L’ ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Costa

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 454,77.

Depositata in segreteria il 11/4/2025

Il Funzionario

Francesco Gisotti